



# **COMUNE DI PERETO**

**PROVINCIA DI L'AQUILA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE**

## INDICE SISTEMATICO

- 1-Art. Disciplina del Servizio;
- 2-Art. Determinazione numero autoveicoli da adibire al servizio;
- 3-Art. Domanda per esercitare il servizio;
- 4-Art. Titoli preferenziali;
- 5-Art. Cause d'impedimento al rilascio della licenza;
- 6-Art. Assegnazione della licenza;
- 7-Art. Rilascio della licenza;
- 8-Art. Trasferibilità della licenza;
- 9-Art. Inizio del Servizio;
- 10-Art. Sospensione della licenza;
- 11-Art. Revoca della licenza;
- 12-Art. Decadenza della licenza;
- 13-Art. Sostituzione degli Autobus;
- 14-Art. Cronotachigrafo;
- 15-Art. Tariffe;
- 16-Art. Responsabilità dell'esercizio;
- 17-Art. Facoltà o divieto di stazionamento su Aree Pubbliche
- 18-Art. Obblighi dei conducenti degli Autoveicoli;
- 19-Art. Divieti per i conducenti degli Autoveicoli;
- 20-Art. Contravvenzioni;
- 21-Art. Sindacato regionale sulle Deliberazioni Comunali;
- 22-Art. Disposizioni finali.

## **ART. 1**

### **Disciplina del Servizio**

Il Servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7° comma, dell'art. 58 ed in conformità dell'uso di cui al punto 1), lettera e) dell'art. 57 del T.U. - D.P.R. 15 Giugno 1959, n° 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dall'Art. 113 del T.U. 8 Dicembre 1933, n° 1740, tenuto in vigore dall'Art. 145, 2° comma del T.U. 15 giugno 1959, n° 393;
- b) dal T.U. 15 Giugno 1959, n° 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n° 420;
- c) dai regolamenti CEE n° 543/69, n° 1463/70, n° 514 e n° 515/72, n° 1787/73, n° 562/74, 2827, 2828/77 e dal regolamento CEE 71.12/98;
- d) dalle leggi 14 Febbraio 1974, n° 62 e 14 Agosto 1974, n° 394;
- e) dal D.M. 18 Aprile 1977;
- f) dagli Artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n° 773, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n° 635;
- g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- h) dalla legge 8 giugno 1990, n° 142;
- i) dalla delibera del Consiglio Regionale n° 39/7 del 5.3.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo Regionale;
- l) dal decreto 20 dicembre 1991, n. 448;
- m) dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- n) dalla Legge Regionale 7 novembre 1998, n. 124;
- o) dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- p) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
- j) dalle disposizioni del presente Regolamento;

## **ART. 2**

### **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio Comunale;
- la distanza del Comune dal Capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - Art. 2 D.M. 18 Aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con Delibera del Consiglio Comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

Il numero degli Autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente) da adibire al servizio di noleggio con conducente, è disciplinato in via transitoria sino all'approvazione della L. 218 del 11.08.2003, dalle circolari della Direzione Regionale Abruzzo Trasporti e Viabilità, n. 2741/DE2 del 27.04.2004, n. 7860/DE2 del 3.12.2004, n. 2008/DE2 del 21.03.2005, che hanno "...autorizzato i comuni ad aumentare il numero di licenze rilasciabili invitandoli a rendersi disponibili a soddisfare le richieste ricevute senza necessità di procedura di gara...", e dall'art. 152 della Legge Finanziaria Regionale n.15/2004. Nella circolare n. 7860/DE2 della Direzione Regionale Trasporti è precisato altresì "...i comuni possono rilasciare nuove licenze ma non l'autorizzazione prevista dall'art. 5 della L. 218/2003.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente Regolamento la dizione AUTOBUS si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

## **Art. 3**

### **Domanda per esercitare il servizio**

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2 .

Chi intende ottenere la Licenza Comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

La licenza per attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante dell'Autoveicolo che intende adibire al servizio deve indicare l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di €51.645,70;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianale ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo, delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 Luglio 1956, n° 860 e successive variazioni;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 403 e s.m.i. che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività di servizi analoghi;
- d) *eliminato*
- e) certificato antimafia di cui alla legge n° 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
- f) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4, del

presente regolamento;

- h) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;
- i) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.
- l) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e s.m.i. che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del D. 448/91;
- m) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre n. 403 e s.m.i. che attesti il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D. 448/91;
- n) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autoveicoli, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), f), h), i) occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C.(Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); elenco soci;
- e) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- f) certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

## **Art. 4**

### **Titoli preferenziali**

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

- la disponibilità di adeguate autorimesse, nell'ambito del territorio comunale, se trattasi di autobus;

- il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia;

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domande e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

## **Art. 5**

### **Cause di impedimento al rilascio della licenza**

Costituiscono motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente;

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

## **Art. 6**

### **Assegnazione della licenza**

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con provvedimento del Funzionario responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

## **Art. 7**

### **Rilascio della licenza**

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal funzionario Responsabile del Servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 Aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno 193, n°773.

## **Art. 8**

### **Trasferibilità della licenza**

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso dell'Ufficio Comunale e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura delle licenza a pena di decadenza.

## **Art. 9**

### **Inizio del servizio**

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovetture o autobus entro 120 (cento venti) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa. Se trattasi di Autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 10 (dieci) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

## **Art. 10**

### **Sospensione della licenza**

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

## **Art. 11**

### **Revoca della licenza**

La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio dello stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a

pena restrittiva della libertà personale;

- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni una dall'altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

## **Art. 12**

### **Decadenza della licenza**

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Funzionario responsabile del Servizio di adottare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 .

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

## **Art. 13**

### **Sostituzione dell'Autobus**

Nel corso del periodo di durata della licenza Comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Funzionario responsabile del Servizio alla sostituzione dell'Autobus in servizio con altro Autobus.

Nel caso che tale Autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato - come prima immatricolazione - oltre tre anni prima dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'Autobus risulti in migliore stato d'uso previo nulla osta da parte della Regione a condizione che l'autobus subentrante sia di vetustà, rispetto alla prima immatricolazione, inferiore al mezzo che si vuole sostituire. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta

## **Art. 14**

### **Cronotachigrafo**

Gli Autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 Novembre 1978, n° 727, di A.B.S. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt. 22 e seguenti della Legge 13.7.1996, n° 615.

## **Art. 15**

### **Tariffe**

Con Deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta Regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle

Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.

La Commissione di cui all'Art. 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza, ai sensi del 1° comma del precedente art. 11.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

## **Art. 16**

### **Responsabilità nell'esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **Art. 17**

### **Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche**

**FACOLTÀ' DI STAZIONAMENTO** gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.

Lo stazionamento è consentito nel Piazzale l'edificio comunale.

**DIVIETO DI STAZIONAMENTO** – E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferro viari, in attesa di coloro per

conto dei quali sono stati noleggiati.

## **Art. 18**

### **Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

I conducenti degli Autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo senso di responsabilità e, comunque. Tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti degli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
- d) Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

## **Art. 19**

### **Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere,) per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

**Art. 20**  
**Contravvenzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959 n° 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e della legge 8 giugno 1990, n° 142.

**Art. 21**  
**Sindacato Regionale sulle Deliberazioni Comunali**

Le deliberazioni del Consiglio comunale - relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente - adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo.

**Art. 22**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri Regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.